



SETTORE 7	<i>Tutela e valorizzazione ambientale e delle acque - Tutela della fauna</i>
------------------	--

DETERMINAZIONE N. DT - 129 del 25/02/2015

**OGGETTO : AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 -
IMPRESA: F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.R.L. -
STABILIMENTO DI ORTONA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7

In riferimento all'Impresa sotto riportata:

Impresa	F.lli Nervegna Autotrasporti S.r.l.
Codice fiscale	00609340690
Partita Iva	00609340690
Sede legale	Zona Industriale Sant'elena – Ortona (Ch)
Stabilimento	Contrada Tamarete S.N. – Ortona (Ch)
Dati Catastali	Fg. 39, Particella 4256-4257
Gestore	Nervegna Claudio
Attività	Trasporto Merci Conto Terzi - Gestione Depositi

Premesso che:

- l'Impresa F.lli Nervegna Autotrasporti S.r.l. (di seguito Impresa), con domanda datata 24/10/2014, ha presentato istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), per lo stabilimento sito in Contrada Tamarete s.n. – Ortona (Ch), al SUAP Chietino - Ortonese che ha provveduto a trasmetterla in data 30/10/2014; l'istanza è stata acquisita al ns. prot. con n. 38607 e n. 38608 del 03/11/2014, in atti;
- il Gestore ha dichiarato che l'autorità competente alla verifica VIA, all'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale, ha valutato l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto, con giudizio n. 1661 del 25/01/2011;
- i titoli abilitativi pertinenti allo stabilimento in oggetto, sostituiti nell'AUA sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- con nota prot. 3254/Int. del 09/12/2014 è stata indetta la Conferenza di Servizi per il rilascio di AUA in base a quanto previsto dall'art. 4 c. 7 del DPR n. 59/2013;
- in data 22/12/2014 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, come da verbale in atti, nel corso della quale sono state richieste integrazioni documentali che l'Impresa ha

provveduto a trasmettere, tramite SUAP, in data 15/01/2015 (ns. prot. n. 44891 del 17/12/2014);

- che in data 06/02/2015 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, come da verbale in atti;

Richiamata la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi del 19/02/2015, prot. n. 5597, adottata all'esito dei lavori della stessa, nell'ambito dei quali sono stati acquisiti:

- **per la matrice aria:**

- il parere favorevole con prescrizioni dell'ARTA espresso nella riunione della CdS del 06/02/2015, con riferimento al QRE datato **10/01/2015**, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006, dal momento che il Distretto ARTA non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona, come risulta dal verbale in atti;
- il parere igienico sanitario favorevole (prot. n. 67 del 05/02/2015) con prescrizioni dell'ASL 02 Servizio IESP del Dipartimento di Prevenzione, Presidio di Ortona, consegnato agli atti della CdS del 06/02/2015, come risulta dal verbale in atti;

- **per la matrice acqua:**

- il parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico ricettore, espresso dalla Responsabile del Servizio Acque della Provincia, nella riunione della CdS del 06/02/2015, come risulta dal verbale in atti;

Considerato che, per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D. Lgs. 152/2006, il Comune di Ortona, invitato a partecipare tramite un proprio rappresentante ai lavori della CdS, è risultato assente e non ha provveduto a trasmettere il parere di merito per gli aspetti di competenza ai sensi del DPR n. 380/2001 (testo unico sull'edilizia), della L.R. n.46/2012 (in materia di V.in.Ca) e del R.D. n.1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie), espressamente richiesto nella nota prot. n. 43654 del 10/12/2014 di convocazione della CdS, sollecitato con la nota prot. 45483 del 22/12/2014 di trasmissione del verbale della prima riunione; richiesta ulteriormente reiterata con le note prot. n. 2393 del 26/01/2015 e n. 3999 del 06/02/2015;

Visto l'art 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., che stabilisce:

- al comma 6-bis che, *all'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente (...) **valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza;***
- al comma 7 che *si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale (...) il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;*

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, sia di diritto che di fatto;

Visti:

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 152/2006, recante Norme in materia ambientale;
- il D. Lgs. 112/1998, concernente il conferimento di compiti e funzioni amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- la L.R. n. 72/1998 art. 33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;
- la D.G.R. n. 517/2007, inerente al riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- il Regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 (testo vigente), approvato con D.G.P. n. 209/2008;
- il D.P.R. n. 160/2010, recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;
- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- le linee guida ed indirizzi operativi in materia di AUA di cui al D.P.R. 59/2013, approvati con D.G.P. n. 56/2014;
- la L. n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico);

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto riportato in narrativa, di dover adottare il provvedimento autorizzatorio richiesto dall'Impresa;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

Ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore dell'impresa F.lli Nervegna Autotrasporti S.r.l., Cod. Fisc./P. Iva 00609340690, per lo stabilimento sito in Ortona (CH), Contrada Tamarete s.n., per la durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di rilascio del provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 59/2013, sostituisce i titoli abilitativi di cui all'art. 3 c. 1:
 - **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;
 - **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
3. **di subordinare** la presente autorizzazione:
 - o **per quanto concerne gli scarichi** di cui alla lett. a) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013, alle specifiche condizioni e prescrizioni riportate nell'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - o **per quanto concerne le emissioni in atmosfera**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013, al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e di quelle riportate nell'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. **di stabilire** che le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a carico dell'impresa e la periodicità delle stesse, sono specificate, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;
5. **di fare salvi** specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 217 del TULS, approvato con R.D. 1265/1934;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta per l'Ente assunzione di spesa o diminuzione d'entrata;
7. **di dare atto** che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il dott. Enzo Franco De Vincentiis.

AVVERTE CHE:

- la presente autorizzazione:
 - o non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto;
 - o deve essere sempre conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relative integrazioni, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza al SUAP competente per territorio;
- il Gestore che intende effettuare una *modifica sostanziale* dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 59/2013;
- il Gestore che intende effettuare una *modifica non sostanziale* dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013;

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso al SUAP Chietino - Ortonese che provvederà a rilasciare il titolo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) del D.P.R. 59/2013, coinvolti nel procedimento (ARTA, ASL 02 e Comune di Ortona), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Provincia di Chieti dell'avvenuto rilascio;

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento, ai sensi della "Disciplina delle determinazioni dirigenziali" ad integrazione del Regolamento d'organizzazione vigente, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 513 del 13/12/2007 è ammessa la richiesta di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
- Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Abruzzo, o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni, ai sensi di legge.
- Il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa.
- Eventuali autorizzazioni inerenti ai medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui la presente autorizzazione diventa vigente.

Il Dirigente
(Ing. Giancarlo MOCA)





Allegato 1 – SCARICHI IDRICI

Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- La Ditta Nervegna Autotrasporti s.r.l. è in possesso di autorizzazione allo scarico nel corpo idrico ricettore fosso Casone - Mare Adriatico delle acque di prima pioggia provenienti dalle superfici impermeabilizzate esterne allo stabilimento sito in C.da Tamarete di Ortona, rilasciata con provvedimento n. 1352 del 28.09.2011;
- In data 30/10/2014 è stata trasmessa dal SUAP l'istanza AUA relativa alla Ditta Nervegna Autotrasporti s.r.l. e tra i titoli abilitativi sostituiti richiesti è indicata l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia di cui alla Det. n. 1352 del 28.09.2011;
- le superfici impermeabilizzate sono adibite esclusivamente allo stoccaggio di coke di petrolio, carbone, cereali, farine di soia, sabbia, sale, clinker, argilla ed altri materiali inerti. Gli stoccaggi dei suddetti prodotti avvengono al coperto;
- all'interno dello stabilimento industriale non vengono eseguite lavorazioni e le uniche acque scaricate sono quelle di prima e seconda pioggia provenienti dalle superfici impermeabilizzate e le acque bianche provenienti dalla copertura dei capannoni e della tettoia;
- l'acqua proveniente dai servizi igienici non sarà scaricata poiché saranno utilizzati dei bagni chimici (l'acqua viene igienizzata, accumulata ed infine smaltita da Ditte specializzate);
- l'acqua utilizzata per bagnare il pet-coke viene assorbita dal materiale ed esce insieme al pet-coke;
- le acque utilizzate nell'insediamento provengono dall'acquedotto comunale;

Disposizioni legislative e regolamentari di riferimento:

- Quietanza del pagamento del deposito provvisorio di € 50,00 effettuato dalla Ditta F.lli Nervegna Autotrasporti s.r.l.;
- La delibera di Giunta n. 129 del 03.04.2008 e s.m.i. con oggetto "regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e domestiche";
- il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- la legge Regionale n. 31 del 29.07.2010 recante disposizioni contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo adottato in data 09.08.2010;
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Art. 1 - Scarico autorizzato con il presente atto

Scarico nel Fosso Casone (Mare Adriatico) di acque di prima pioggia provenienti da un impianto di trattamento (una vasca dissabbiatrice ed una vasca disoleatrice) – Le coordinate del punto di scarico sono 42° 19'34.25"N -14°22'46.64"E. Nel caso in cui sarà disponibile la rete fognante consortile, la Ditta F.lli Nervegna Autotrasporti s.r.l. chiederà l'allaccio alla stessa dello scarico di che trattasi e chiederà a questo Ente la revoca dell'autorizzazione allo scarico di cui alla Det. n. 1352 del 28.09.2011;

Art. 2 - Prescrizioni

1. il rispetto dei limiti allo scarico finale dovrà costantemente mantenersi entro i limiti previsti dalla ab. 3 dell'allegato 5 del D.lgs n. 152/06;



PROVINCIA DI CHIETI

2. di effettuare con cadenza semestrale le analisi allo scarico finale, conservandone i referti analitici a disposizione dell'Autorità di controllo;
3. divieto di diluizione dello scarico finale con acque prelevate allo scopo per rientrare nei limiti di accettabilità;
4. di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
5. di provvedere allo smaltimento periodico dei residui fangosi nella vasca di raccolta delle acque meteoriche e di quelli oleosi nel bacino di separazione degli olii e delle benzine e provvedere alla conservazione per tutta la durata dell'autorizzazione della documentazione attestante il loro avvenuto smaltimento tramite Ditte autorizzate;
6. di chiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo;
7. di provvedere alla manutenzione dell'impianto;
8. di provvedere ad allacciare le acque di prima pioggia alla fogna consortile nel momento in cui la stessa verrà attivata, chiedendo la revoca della presente autorizzazione;

In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione allo scarico verranno applicate le sanzioni di legge e questa Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D. Lgs 03.04.2006 n. 152.

Data 25/02/2015

La responsabile del Servizio Acque P.O.
Dott.ssa Cinzia BOZZI



Allegato 2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 79/4 del 25/09/2007;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. Lgs. n. 152/06, approvato con delibera di G.P. n. 209/2008.

Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- L'impresa F.lli Nervegna Autotrasporti S.r.l. (di seguito Impresa) dispone di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. CH/2011/031 del 23/06/2011;
- L'impresa ha presentato, in ambito AUA, istanza per il rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 D. Lgs. 152/2006, derivanti dall'attività deposito stoccaggio cereali, farine di soia, coke di petrolio, carbone, materiali inerti, sale e argille;
- L'istanza per il rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è inerente al rinnovo di autorizzazione, senza modifiche, dello stabilimento ubicato nel Comune di Ortona, Contrada Tamarete;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi attualmente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la presente autorizzazione è riferita alle emissioni, prodotte nello stabilimento e riportate nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (di seguito Q.R.E.) del 10/01/2015 (*Allegato b/rev 1*) sottoscritto dal gestore e avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1 - Autorizzazione

L'impresa è autorizzata alle emissioni provenienti dallo stabilimento ubicato in Ortona, Contrada Tamarete, come di seguito elencate:

- E1 (Aspirazione e abbattimento polveri da capannone 1 – 100 x 30)
- E2 (Aspirazione e abbattimento polveri da capannone 2 – 75 x 30)
- ED1 (Stoccaggio materiali inerti [sabbia, clinker], sale e argille)

Art. 2 – Prescrizioni

2.1 – Caratteristiche impiantistiche

Lo stabilimento, da cui provengono le emissioni oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:

- a quanto descritto nella documentazione e negli elaborati presentati, per il tramite del SUAP, a corredo dell'istanza di autorizzazione alle emissioni, conservati agli atti di questo Servizio, del Distretto Provinciale di Chieti dell'ARTA e del Comune di Ortona;
- alle prescrizioni contenute nel presente atto;





- in generale a quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare D. Lgs. 152/2006, DPR 59/2013 e DGR n. 517/2007).

2.2 – Avviamento degli impianti e autocontrolli

L'impianto, già in esercizio ai sensi della citata autorizzazione n. CH/2011/031 del 23/06/2011, dovrà osservare la seguente frequenza di autocontrolli:

- annuale nella modalità di esercizio di stoccaggio dei cereali e/o farina di soia;;
- semestrale nella modalità di esercizio di stoccaggio di pet-coke e/o carbone.

Art. 3 – Gestione e manutenzione degli impianti

Gli impianti devono essere realizzati e gestiti nel rispetto di quanto riportato nel Q.R.E. di cui sopra.

I sistemi di abbattimento adottati dovranno essere oggetto di adeguati controlli periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla scorta delle specifiche fornite dal costruttore.

L'impresa dovrà annotare le manutenzioni eseguite ai sistemi di abbattimento su appositi registri messi a disposizione dell'Autorità Competente, regolarmente vidimati, con pagine numerate, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, e conservati per un periodo di 5 anni.

Art. 4 – Ulteriori prescrizioni e disposizioni finali

1. Per quanto attiene alle emissioni diffuse venga posta particolare attenzione alle modalità di gestione degli inerti stoccati all'esterno sotto tettoia, ai sensi di quanto previsto dall'all. V del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Sia data puntuale comunicazione al Distretto ARTA di Chieti dell'arrivo della nave dalla quale si genererà l'attività di trasporto e stoccaggio di pet-coke e/o carbone.
3. Nella movimentazione delle materie prime, la Ditta assicuri, nelle varie fasi di trasporto carico e scarico, una gestione conforme a quanto previsto dall'allegato V, parte 1 punto 3, D. Lgs 152/06 e smi, ad evitare la dispersione di materiali polverulenti sia all'esterno dello stabilimento che negli ambienti di lavoro; in particolare i mezzi per il trasferimento delle merci siano idoneamente attrezzati con dispositivi chiusi e puntualmente bonificati nella piazzola di lavaggio dedicata.
4. Si richiama l'impegno della Ditta ad osservare ogni opportuna cautela ad evitare danno e/o nocimento al vicinato, umidificando, con regolarità e sufficientemente, le superfici dell'area operativa esterna e mantenendo in continuità di tempo il sistema di aspersione adottato; la Ditta altresì, riguardo alla gestione del pet-coke, garantisca una efficace bagnatura della merce sia nella fase di stoccaggio, sia nella fasi di movimentazione;
5. In sede di esercizio, attraverso una rigorosa programmazione aziendale, sia evitata la movimentazione di cereali e farine in contemporanea con quella delle altre merci.
6. Le schede di sicurezza e/o tecniche dei materiali trattati, laddove previste, siano messe a disposizione delle maestranze affinché le stesse siano rese edotte dei potenziali rischi sanitari di esposizione; tali schede devono essere conformi al Regolamento della Commissione Europea n.453/2010 recante modifica al Regolamento REACH 1907/2006; devono essere redatte inoltre, in lingua italiana e tenute costantemente aggiornate qualora vengano evidenziate nuove informazioni sui pericoli di esposizione e sulle misure di gestione dei rischi; gli addetti devono essere dotati degli specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti per le attività in questione.
7. Restano ferme le caratteristiche merceologiche del pet-coke così come dettate





PROVINCIA DI CHIETI

dall'Allegato X al D. Lgs 152/2006 e smi, Parte II, sezione 2, tabella 1, alla riga "coke da petrolio".

L'ARTA, ai sensi dell'art. 269 c. 6 del D. Lgs. 152/2006, effettua il primo accertamento sul rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dall'avvio dello stabilimento autorizzato. Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento trova applicazione la normativa vigente.

Data 25/02/2015

Il responsabile del Servizio Tecnico Ambiente P.O.
Dott. Enzo Franco De Vincentiis



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IMPIANTO: F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.r.l. - C.DA TAMARETE - 66026 ORTONA (CH)										Ortona, 10/01/2015		
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [in/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/h ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro sezione [mm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E1	Aspirazione e abbattimento polveri da capannone 1 <u>100x30</u>	15.000	3	discontinua	ambiente	POLVERI TOTALI	10	150	14	600	F.T.	21%
E2	Aspirazione e abbattimento polveri da capannone 2 <u>75x30</u>	11.000	3	discontinua	ambiente	POLVERI TOTALI	10	110	14	500	F.T.	21%
ED1	Stoccaggio materiali inerti (sabbia, clinker), sale e argille	---	24	continua	ambiente	POLVERI TOTALI	---	---	---	---	---	---

(*) C= Ciclone
 A.U.= Abbattitore a umido
 A.D.= Adsorbitore
 Altri=specificare
 F.T.=Filtro a tessuto
 A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
 P.T.= Postcombustore termico
 P.E.= Precipitatore elettrostatico
 A.S.=Assorbitore
 P.C.=Postcombustore catalitico

Timbro e firma del responsabile
 F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.r.l.
 IL PRESIDENTE
 Giovanni Nervegna

